



4770/07

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO:
ammissione al passivo
ex art. 101 l.fall.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente	R.G.N.19082/03
Dott. Gianfranco	GILARDI	Consigliere	
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	Cron. 4710
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Rep. 1376
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Ud. 10/1/07

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CASSA , in persona del presidente
rag. P , elettivamente domiciliato in
Roma, via Cassiodoro 19, presso l'avv. Luigi Janari,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo De Nunzio e
Stefano Faccini del foro di Venezia, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

(

), in persona del curatore dott. Enzo Nalli,
elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico
24, presso l'avv. Maria Teresa Lojacono Romagnoli,

2007
17



rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Manente del foro di Venezia, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 317/03 del 4.3.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2007 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa _____ chiedeva in via tardiva l'ammissione al passivo del Fallimento della _____ (_____) del proprio credito per complessive lire 3 miliardi sorto in forza di fideiussione rilasciata dalla società fallita il 24.10.1991 in favore della banca, sino alla concorrenza dell'indicato importo, per le obbligazioni assunte da Te _____ s.p.a., anch'essa dichiarata fallita, risultanti dai saldi passivi di due conti correnti.

La curatela eccepiva il difetto di data certa della fideiussione e la sua inefficacia ex art. 64 l.fall. essendo stata prestata in epoca successiva alle



aperture di credito garantite ed in difetto di un apprezzabile interesse economico della società garante.

Il Tribunale di Venezia accoglieva l'eccezione osservando che la fideiussione aveva data certa, ma era successiva al sorgere del credito garantito, in quanto non era stato provato che essa fosse stata rilasciata in occasione della revisione delle linee di credito accordate a Telenit Comunicazioni.

La Corte d'appello di Venezia con sentenza 4.3.2003 rigettava l'appello della banca. Osservava che non era stato provato che la fideiussione fosse stata accordata in occasione della revisione delle linee di credito accordate a T perché le lettere prodotte dall'appellante a tal fine non erano opponibili al curatore per difetto di data certa anteriore. In particolare il timbro postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata 11.4.1991 con cui sarebbe stato comunicata a T la revoca degli affidamenti non era provato che fosse riferibile alla missiva.

La data dei documenti non poteva poi essere accertata per mezzo della prova testimoniale. In difetto di prova della contestualità della garanzia al sorgere del credito garantito diveniva irrilevante la prova della comunanza di interessi tra le due società garante e



garantita in ragione della comune appartenenza al gruppo societario C Per di più la C aveva cessato la propria partecipazione diretta in C in data anteriore alla prestazione della fideiussione e non era emerso alcun elemento che dimostrasse che le due società in concreto perseguissero i medesimi interessi ed avessero unitarietà di finalità ed amministrazione, non essendo sufficiente a tal fine il fatto che facessero parte del medesimo gruppo e le analogie nell'oggetto sociale.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cassa s.p.a. articolando due motivi. Resiste con controricorso la curatela. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce violazione dell'art. 64 l.fall. e dell'art. 2901, comma 2, c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione. La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che nella specie la concessione della fideiussione non poteva essere qualificata atto a titolo gratuito perché T e C avevano analogo oggetto sociale e facevano parte del medesimo gruppo, sì che la concessione della fideiussione doveva ritenersi atto preordinato al



soddisfacimento di un proprio interesse economico da parte della garante. Il rinnovo delle linee di credito in favore di Telenit sarebbe avvenuto anche nell'interesse di C , che per soddisfare questo suo interesse avrebbe prestato la garanzia.

Occorreva la prova della gratuità intesa come animus donandi, prova che nella specie non era stata fornita dalla curatela, che avrebbe dovuto superare la presunzione contraria che derivava dal vincolo di collegamento tra le due società.

Ancora ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile alla specie l'art. 2901, comma 2, c.c. in ragione del ritenuto difetto di prova della contestualità tra la concessione della garanzia e l'obbligazione garantita.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2704 c.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione. La qualità di terzo del curatore implicherebbe la necessità della certezza della data delle scritture allegate come prova della revoca delle linee di credito, prova che nella specie era stata fornita e non era mai stata contestata dalla curatela. Contrariamente all'assunto della Corte di merito l'avviso di ricevimento della raccomandata poteva fornire la prova della certezza della data dell'atto.



Anche la prova testimoniale era ammissibile in quanto diretta a provare un fatto diverso, idoneo a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento con cui era stata effettuata la revoca.

2. E' logicamente preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso che verte sulla prova dell'avvenuta revoca delle linee di credito in favore di T da parte della ricorrente, circostanza necessaria per poter ritenere la natura onerosa della fideiussione in rapporto al dedotto interesse della garante C ad intervenire per consentire il rinnovo delle linee di credito in favore della società collegata T .

Il motivo non è fondato.

E' indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che, in sede di formazione dello stato passivo e dello stato delle rivendiche del fallimento, il curatore agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo sia rispetto allo stesso fallito; sicché, in applicazione dell'art. 2704 c.c., è necessaria la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento (Cass., sez. I, 20.7.2000, n. 9539; Cass., 26.6.1996, n. 5920). Il curatore è terzo anche nel giudizio di revoca di un atto a titolo gratuito od oneroso compiuto dal fallito



(Cass. 19.11.2003, n. 17543). Di conseguenza correttamente la Corte marciara ha affermato che la prova dell'onerosità della fideiussione, che si assumeva concessa a fronte del rinnovo delle linee di credito a favore di T , doveva essere fornita per mezzo di documenti aventi data certa. E indubbiamente l'avviso di ricevimento della raccomandata di revoca dell'apertura di credito precedentemente in atto, per quanto atto dotato di data certa in sé in virtù del timbro postale su di esso apposto, non può attribuire data certa alla missiva in difetto di prova, che il giudice d'appello con valutazione incensurabile in questa sede ha escluso esser stata data, che l'avviso si riferisca a quella raccomandata.

La ricorrente si duole anche che la Corte d'appello non abbia ammesso la prova testimoniale con cui si voleva provare l'anteriorità della data di spedizione dei documenti. Anche tale censura non è fondata. I capitoli di prova dedotti e riportati nella parte espositiva del ricorso, come ha accertato la Corte d'appello, erano diretti a provare la data di spedizione ai destinatari dei documenti di cui la ricorrente si intendeva avvalere per dimostrare che vi era stata revoca delle linee di credito in data anteriore al rilascio della



fideiussione. La prova testimoniale pertanto era diretta a provare la data del documento di per se stesso privo di data certa, come tale inammissibile. Invero è inammissibile la prova per testi o presunzioni che sia direttamente vertente sulla certezza della data medesima (Cass. 4.6.1986, n. 3742; Cass., 8.11.2001, n. 13813; Cass. 25.7.2006, n. 16976).

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe ommesso di considerare che nella specie la concessione della fideiussione non poteva essere qualificata atto a titolo gratuito perché T . e C . avevano analogo oggetto sociale e facevano parte del medesimo gruppo quali società collegate, sì che la concessione della fideiussione da parte della garante doveva ritenersi atto preordinato al soddisfacimento di un proprio interesse economico. Occorreva la prova della gratuità intesa come animus donandi, prova che nella specie non era stata fornita dalla curatela, che avrebbe dovuto superare la presunzione contraria che derivava dal vincolo di collegamento tra le due società.

Tuttavia la Corte d'appello ha osservato che in difetto di prova dell'avvenuta revoca delle linee di credito originariamente concesse a T e



quindi dell'onerosità della fideiussione, questione oggetto del secondo motivo, era irrilevante la circostanza della comunanza d'interessi tra T e C in ragione del rapporto di collegamento di cui s'è detto e della vicinanza dell'oggetto sociale, per entrambe relativo al settore delle telecomunicazioni.

Tale valutazione della Corte di merito non è stata in alcun modo censurata dalla ricorrente ed è da sola idonea a sostenere la decisione impugnata. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che qualora la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle "rationes decidendi" non censurate, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse (Cass. 4.2.2005, n. 2273).

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese della ricorrente, liquidate in euro 10.100, di cui euro 10.000 per onorari.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 10.100, di cui euro 10.000 per onorari, oltre alle spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, addì 10 gennaio 2007.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Alfonso M. G. G. G.

Registri di Corte
28 FEB. 2007
IL CANCELLIERE